

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1768 DEL 26/09/2025

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO ITALIANO STUDIO SVILUPPO PSICOTERAPIA A BREVE TERMINE – CISSPAT – CON SEDE A PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’A. ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 1791/25

*Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che al prot. n. 72465 del 31.7.2025 è pervenuta a questa Azienda, da parte della scuola di specializzazione in Psicoterapia "Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T.", con sede a Padova, la richiesta di stipulare una convenzione quadriennale per accogliere presso le strutture dell'ULSS 7, i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Rilevato che con successiva nota al prot. 72465 del 31.7.2025, agli atti, la Scuola indicava il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegando il relativo curriculum vitae, e che l'1.9.2025 individuava quale area di interesse il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'UOC Psichiatria 1, afferente il Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale di Bassano;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, infatti sia il tutor designato, sia la referente per i tirocini di psicologi per la UOC Psichiatria - su indicazione del Direttore dell'UOC Psichiatria 1, hanno trasmesso il loro parere favorevole con email, entrambe dell'8.9.2025, conservate agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è pervenuto con mail del 22/09/2025, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la scuola di specializzazione in Psicoterapia "Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T.", con sede a Padova, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con la scuola di specializzazione in Psicoterapia "Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T.", con sede a Padova, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda e allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Rep. N.....

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO  
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CLINICO-PRATICO  
DEGLI ALLIEVI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA**

**TRA**

**L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA** con sede in Bassano del Grappa (VI) cap. 36061, Via dei Lotti, n° 40, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Carlo Bramezza, di seguito denominata "Azienda/Ente Ospitante", struttura pubblica, cod. fisc. e p. IVA 00913430245

**E**

**il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T.**, istituto di specializzazione in psicoterapia, con sede a Padova in Piazza De Gasperi n. 41, C.F. : 02700620285, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 G.U. n° 41 del 19.02.2001, Rappresentante Legale e Direttrice, Prof.ssa Marilla Malugani, di seguito denominato "Soggetto Promotore"

**PREMESSO CHE**

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

- la Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 25.3.1998, il Decreto n. 509 dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione;

- l'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in

psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di Formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

L'Azienda ospitante ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza lo svolgimento del tirocinio presso i propri Servizi per n° 150 ore annuali, per 4 annualità di tirocinio, per un numero massimo per anno di n. **2** allievi specializzandi C.I.S.S.P.A.T., in base alla recettività e disponibilità di posti della Struttura Ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del C.I.S.S.P.A.T.

In ottemperanza del D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Azienda ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- c) Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante;
- d) l'Ente Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

## **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda Ospitante e i tirocinanti-specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante-specializzando e l'Azienda Ospitante;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (C.I.S.S.P.A.T.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente Ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) nominativo del tirocinante;
- b) nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Azienda/Ente Ospitante;
- d) le strutture dell'Azienda/ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

## **ART. 4**

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal C.I.S.S.P.A.T. e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 150 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, l'Azienda/Ente Ospitante rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente o dal Direttore Generale, in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

## **ART. 5**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, *General Data Protection Regulation*).

#### **ART. 6**

Il C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente Ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Il C.I.S.S.P.A.T. garantisce inoltre che ogni allievo sia munito di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con estensione al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

#### **ART. 7**

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto; non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza. Pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal C.I.S.S.P.A.T., l'Azienda valuterà l'eventualità del rinnovo.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere con preavviso di almeno sei mesi da notificarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 8**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 9**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ART. 10**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore.

Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

#### **ART. 11**

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova/Bassano del Grappa

Azienda ULSS 7 Pedemontana  
Rappresentante Legale e Direttore Generale  
*Dott. Carlo Bramezza*

C.I.S.S.P.A.T.  
Rappresentante Legale e Direttrice  
*Prof.ssa Marilla Malugani*

---

---